

Brutta sorpresa nella manovra per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

# Sgravi Irpef, agricoltori al verde

## In legge di bilancio non c'è alcuna proroga per l'esenzione

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**N**iente proroga per l'esenzione Irpef destinata al comparto agricolo. Più tasse, quindi, per gli agricoltori visto che la manovra 2024 non ripropone l'agevolazione secondo la quale non concorrevano alla determinazione del reddito imponibile i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (Cd) e imprenditori agricoli professionali (Iap).

La legge di bilancio 2024 (legge 30/12/2023 n. 213) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 30/12/2023 n. 303, quindi, non proroga per l'anno in corso (2024), l'agevolazione fiscale introdotta dal comma 44 dell'art. 1 della legge 232/2016, secondo la quale non concorrevano alla formazione della base imponibile, ai fini Irpef e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola.

Si ricorda che le disposizioni introdotte dal citato comma 44 prevedevano che per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, i redditi dominicali e agrari non concorrevano alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei col-



tivatori diretti (Cd) e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), di cui all'articolo 1 del dlgs 99/2004, iscritti nella propria previdenza agricola.

Dal 2017 e fino al 2023, quindi, i terreni posseduti e condotti da questi contribuenti (coltivatori diretti o Iap) sono rimasti esenti da Irpef sia per il reddito dominicale, sia per il reddito agrario, mentre i terreni che venivano affittati per la coltivazione a soggetti terzi continuavano a produrre reddito dominicale per il proprietario, con applicazione dell'esenzione sul reddito agrario attribuito agli agricoltori iscritti nella previdenza agricola.

Sul tema, l'Agenzia delle entrate aveva a suo tempo precisato che, in base al dettato letterale delle disposizioni richiamate,

l'agevolazione prevista dal comma 44 dell'art. 1 della legge 232/2016, era applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (Cd) o imprenditore agricolo professionale (Iap) i quali producevano redditi dominicali e agrari (Agenzia delle entrate, circolare 8/E/2017).

Il beneficiario era esteso anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, ai sensi del comma 705 dell'art. 1 della legge 145/2018, sempre se, il detto familiare, apparteneva al medesimo nucleo familiare, era iscritto nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, in qualità di coltivatore diretto e partecipasse attivamente nell'esercizio dell'impresa familiare (Agenzia delle entrate, circ.

8/E/2019).

La legge di bilancio per l'anno in corso non ripropone l'agevolazione in commento con la conseguenza che con il trascorso anno (2023) l'esenzione spettante alle persone fisiche del comparto agricolo si estingue e che, dal prossimo anno (2024), i detti contribuenti si troveranno a dover liquidare e pagare l'Irpef su questi redditi fondiari.

Per il comparto agricolo, quindi, si prospetta un periodo d'imposta maggiormente gravato dall'imposizione diretta, in particolare, tenendo anche conto di quanto stabilito dalle disposizioni, di cui al comma 512 dell'art. 1 della legge 228/2012 e del comma 3 dell'art. 14 della legge 441/1998.

Si evidenzia, infatti, che ai fini dell'imposizione diretta, i red-

diti dominicali e agrari dei terreni iscritti negli atti del catasto terreni sono soggetti alla rivalutazione, di cui al comma 50 dell'art. 3 della legge 662/1996 dell'80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.

Il comma 512 dell'art. 1 della legge 228/2012 citato ha introdotto l'obbligo di eseguire un'ulteriore rivalutazione dei redditi fondiari (dominicale e agrario) dei terreni iscritti in catasto per il 30%, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, con la conseguenza che, dal detto periodo d'imposta (2015) e nei seguenti, il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, deve essere ulteriormente incrementato del 30%, naturalmente tenendo conto dell'effetto sostitutivo dell'Imu, se applicabile, di cui del comma 1 dell'art. 8 del dlgs 23/2011, e il reddito agrario, già aumentato del 70%, deve essere ulteriormente aumentato del 30%. Con la seconda norma, invece, si dispone che la nota rivalutazione dell'80% e del 70% non si applichi nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori, ovvero di coloro che non hanno ancora compiuto i 40 anni, e che sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto (Cd) o imprenditore agricolo professionale (Iap), anche se esercitano l'attività in forma societaria. (riproduzione riservata)

© Riproduzione riservata

### Legale stalker, niente estorsione

Il fatto non sussiste. È assolto dall'accusa di estorsione, sia tentata sia consumata, l'avvocato che bersaglia il cliente con ben cinque ingiunzioni e vari pignoramenti per ottenere il pagamento del compenso; mentre secondo i pm avrebbe cercato di ottenere somme maggiori rispetto al dovuto, intimidendo l'assistito con la sequela di azioni giudiziarie in cui il professionista non dichiara gli acconti ricevuti. L'estorsione scatta quando si minaccia di rivolgersi al giudice per coartare la volontà altrui, mentre è proprio il giudice che concede i decreti ingiuntivi al professionista. Mancano certezze, poi, sull'ammontare degli acconti versati: ha dunque rilevanza solo civile la controversia fra le parti. Così la Cassazione penale, sez. II, nella sentenza n. 50652 del 19/12/2023. È accolto contro le conclusioni del sostituto pg il ricorso dell'imputato: risulta annullata senza rinvio la condanna a un anno e dieci mesi inflitta in appello per tentata estorsione. E ciò benché l'avvocato con i cinque precetti ottenuti passi a pignorare quote della pensione del cliente, bloccando presso terzi oltre 17 mila euro, e proceda in via esecuti-

va anche su di un immobile, costringendo l'assistito a difendersi nelle varie sedi giudiziali. Secondo la Corte d'appello il tentativo di estorsione si configurerebbe perché la serie di azioni giudiziarie attivata dal legale integra una costrizione a ottenere ulteriori somme non dovute dal cliente. Ma il tentativo non è contestato così nel capo d'imputazione. E soprattutto è «ontologica» l'incompatibilità fra l'attivazione di cause civili da una parte, che implica la mediazione del giudice, e l'azione estorsiva dell'altra. È vero: il giudice civile attesta che il legale non dichiara ben 18 mila euro di acconti ricevuti nelle richieste di ingiunzioni. Ma l'ammontare preciso non si conosce, complice la testimonianza «interessata» del cliente: l'azione giudiziaria dell'avvocato non può essere ritenuta come diretta a ottenere un ulteriore profitto, in ipotesi ingiusto, anche perché tale condotta non è descritta nel capo di imputazione. Insomma: si tratta di una mera controversia civile sulla quantificazione degli importi dovuti per la prestazione d'opera.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

### Eredi risarciti anche se la vittima non indossava cinture di sicurezza

Risarcimento pieno agli eredi anche se la vittima non indossava la cintura di sicurezza al momento dell'incidente stradale. E ciò perché con ogni probabilità sarebbe morta ugualmente, anche se avesse utilizzato il dispositivo di protezione: il giudice del merito, dunque, non può ridurre il ristoro del danno patito in prima persona dai familiari del de cuius senza verificare l'effettiva incidenza che ha avuto sull'evento-morte la trasgressione della regola cautelare ascritta alla vittima. Così la Cassazione civile, sez. II, sentenza 34625/2023. Accolto il ricorso di vedova, figli e nipoti della vittima: sbaglia la Corte d'appello ad accogliere in parte il gravame dell'assicurazione addebitando all'interessato il 20% della colpa nel sinistro perché non indossava la cintura. In sede penale è accertata la responsabilità dell'altro conducente per omicidio colposo, aggravato dallo stato di ebbrezza. Trova ingresso la censura che fa leva sulla consulenza tecnica svolta dal pm nel processo penale: nello scontro l'auto della vittima si deforma al punto che l'abi-

tacolo si contrae, rendendo «inevitabile la compressione del torace» da parte del volante; l'uomo, insomma, sarebbe deceduto «con altissima probabilità» anche indossando la cintura. È vero: il risarcimento ai congiunti superstiti deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile al de cuius. Ma la condotta della vittima deve risultare colposa per essere apprezzata come concausa del danno patito dagli eredi, riducendo quindi il risarcimento. E per ritenersi tale deve aver effettivamente inciso sulla dinamica del sinistro: il che si verifica solo quando l'evento-morte è il concretizzarsi del rischio specifico che l'osservanza della regola cautelare tendeva a evitare. Insomma: è integrata la violazione dell'art. 2054 Cc denunciata dagli eredi perché la Corte d'appello si accontenta della violazione dell'art. 172 Cds senza verificare se e quanto l'osservanza dell'obbligo d'indossare la cintura abbia inciso sulla morte, valutando l'attendibilità delle prove utilizzate. Parola al rinvio.

Dario Ferrara